

La responsabilità estesa del produttore

Stefano Leoni

*Coordinatore area economia circolare
Fondazione per lo sviluppo sostenibile*

Rimini 9 novembre 2018

Direttiva 851/2018

Considerando 14 direttiva 851/2018

È auspicabile introdurre la definizione di «**regimi di responsabilità estesa del produttore**» al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad **assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa** della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo **può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti**. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.

Direttiva 851/2018

Considerando 21

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. **Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento e precisare che tali requisiti si applicano anche ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi di altri atti legislativi dell'Unione, in particolare le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti ivi già previsti, salvo diversa indicazione esplicita.** È necessario distinguere tra i requisiti generali minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo alle organizzazioni che adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori dei prodotti. A meno che gli Stati membri decidano diversamente, i requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore non si applicano ai regimi che non rientrano nella definizione di regime di responsabilità estesa del produttore.

Definizione

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad **assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.**»

Art. 8, 1°

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che **qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.**

Art. 8.bis, 1°

Laddove i regimi EPR siano istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri:

- a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato, le organizzazioni che attuano gli obblighi EPR, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime EPR di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

Art. 8.bis, 4°

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi EPR:

a) coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
- costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti;
- costi della raccolta e della comunicazione dei dati.

Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE

Art. 8.bis, 5°

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.

Il concetto di responsabilità giuridica

La caratteristica della responsabilità giuridica è quella di essere riconnessa ad un obbligo – di fare o di non fare -, la cui violazione attiva strumenti o misure di riparazione o sanzionatorie.

La responsabilità estesa del produttore è un istituto del tutto nuovo e non ancora ben strutturato nel nostro ordinamento giuridico.

Qual è il suo ruolo?

Si pone, quindi, la questione su come armonizzare questa nuova forma di responsabilità nel nostro ordinamento.

L'EPR nel mondo

Secondo l'OCSE, oggi nel mondo sono in vigore circa 400 regimi EPR, di cui il 75% sorti dopo il 2001. La maggior parte di questi sono di tipo obbligatorio, imposti dunque per legge, e solo una minoranza è volontario. Il 35% riguarda il settore della piccola elettronica di consumo, seguito dai settore degli pneumatici (18%) e da quello degli imballaggi (17%). In Europa operano il 42% dei sistemi EPR, solo in Nord America il numero è più alto (48%).

Circa il 70% dei sistemi EPR operativi nel mondo prevedono l'obbligo di ritiro dei rifiuti, spesso associato con un contributo ambientale obbligatorio (17%) o una cauzione (11%). Nella maggioranza dei casi i produttori rispondono della propria responsabilità attraverso i cosiddetti sistemi collettivi, in cui più produttori si uniscono per formare un'entità che provvede ad adempiere agli obblighi dell'EPR in loro vece. L'alternativa è quella del sistema individuale, in cui il singolo produttore si adopera per ritirare e gestire i rifiuti che derivano dal consumo dei propri prodotti.

L'EPR in Italia

Nel nostro Paese in diversi settori produttivi sono stati previsti obblighi in capo ai produttori di beni di gestione dei rifiuti derivanti dalla fase successiva al loro consumo. Alcuni di questi obblighi derivano dalla disciplina comunitaria, altri invece sono stati introdotti dal legislatore italiano. Rientrano nei primi i settori produttivi relativi a:

- gli imballaggi;
- i raee;
- i veicoli fuori uso;
- le pile e le batterie esauste.

Rientrano nei secondi i settori produttivi relativi a:

- gli oli e grassi vegetali ed animali;
- gli pneumatici;
- gli oli minerali;
- il polietilene.

Art. 8.bis, 7°

- Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.
- Obiettivi.
- Definizione delle responsabilità tenendo conto dei diversi ruoli.
- Valutazione delle performance dei singoli produttori.